vivono della vita del foro, sanno quante frodi siano commesse a danno di chi abbia in buona fede ipotecato o acquistato fondi da una donna maritata. Donde la conseguenza gravissima della nullità della vendita o dell'ipoteca, perchè, essendo il fondo dotale, non bastava l'autorizzazione del marito, ma occorreva l'autorizzazione del tribunale.

La Commissione, del resto, non ha fatto che seguire l'esempio francese; perchè, con la legge del 10 giugno 1850, in Francia si vollero rimuovere le gravi frodi, che si perpetravano a danno dei creditori e acquirenti di buona fede, e si adottò all'uopo una formula sintetica benchè diversa dalla nostra. Difatti con la legge del 1850 si stabilì che l'ufficiale dello stato civile, all'atto di procedere alla celebrazione del matrimonio, dovesse interrogare gli sposi se avessero stipulato un contratto nuziale, e per mezzo di quale notaio; e nella ipotesi che i coniugi avessero mentito dinanzi all'ufficiale dello stato civile, si stabilì che i capitoli nuziali, rispetto ai terzi di buona fede, si dovessero considerare come non stipulati, e i beni reputarsi come parafernali anzichè come dotali. Questa formula sintetica di pubblicità, accolta dalla Francia, fu per noi un esempio per non seguire la forma analitica.

Mi auguro che queste ragioni varranno a persuadere l'onorevole Bizzozero, il quale ha studiato il tema con tanto amore e con tanta intelligenza. Lo ripeto: noi abbiamo creduto di risolvere praticamente la questione in un modo analogo a quello seguito da un paese civile, che ha con noi tanta affinità di legislazione, ma con una forma, che è forse più semplice e più efficace.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole relatore ha già detto le ragioni per le quali non si potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Bizzozero. Convien partire dal principio ispiratore di questa legge che costituisce una grande estensione del titolo XXII del codice civile, senza però alterare il concetto contrattuale, che è nel diritto italiano eminentemente consensuale. È soltanto per una maggior tutela verso i terzi che si è trovato opportuno di estendere ad altri casi quell'istituto della trascrizione che già era nel codice civile regolato per alcuni casi. Ora noi abbiamo dei casi, come questo della costituzione dotale, in cui è assai facile che accada di non poter riscontrare la alienazione, mentre abbiamo d'altra parte un suggello di inalienabilità che si imprime sopra gli immobili, tanto che per il terzo, che debba contrattare, sussiste lo stesso pericolo, perchè il vincolo della inalienabilità agisce verso di lui come se mancasse il titolo di proprietà. Ecco perchè si è riconosciuto giusto dalla Commissione di estendere la disposizione alla costituzione dotale, sia fatta dal terzo, sia dalla donna stessa, che passa a nozze, con propri beni e sia per il caso di futuro acquisto di immobili dotali. Ora è difficile immaginare che chi contratta con la donna maritata non abbia modo di sapere dove questa donna si sia maritata. Quindi non vi è nessun pericolo, una volta che si sia determinato quell'ufficio di cui parla l'articolo 1.

Ritengo che l'onorevole Bizzozero possa accontentarsi di questi chiarimenti, oltre quelli dati a lui dall'onorevole relatore, che è benemerito di una relazione veramente notevole in questa materia, sicchè non vorrà insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bizzozero, insiste nel suo emendamento?

BIZZOZERO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo primo come è proposto dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 2.

Devono essere resi pubblici, quando abbiano per oggetto alcuni dei diritti indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 1932 del codice civile o crediti garantiti con ipoteche:

1° gli atti e le sentenze di divisione;

2° le rinunzie all'eredità e al legato;

3° la cessione di tutti i beni dell'eredità beneficiata ai creditori e ai legatari;

4° le transazioni;

5° l'abbandono, di cui negli articoli 561, 643 e 676 del codice civile.

Gli atti indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo saranno annotati in margine alla trascrizione del testamento o della dichiarazione di successione legittima, di cui nell'articolo 6 di questa legge.

La cessione di cui nel n. 3 sarà annotata in margine alla trascrizione della dichiarazione ordinata dall'articolo 955 del codice civile.

La transazione sarà annotata a margine della trascrizione degli atti relativi ai dritti controversi e transatti.

La dichiarazione di abbandono sarà an-